

Revisione EE.LL.: dai commercialisti il parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza | Uno strumento operativo di supporto all'organo di revisione di enti locali

“La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza” è il titolo del documento pubblicato oggi da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti nell'ambito dell'area di delega **“Contabilità e revisione degli Enti locali e delle società a partecipazione pubblica”** dei Consiglieri **Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri** per di fornire uno strumento operativo di supporto all'organo di revisione di enti locali nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

Il testo riguarda, in particolare, la **predisposizione del parere in ordine al riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza** di cui all'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 – Testo Unico degli enti locali. L'istituto giuridico della “somma urgenza” è un istituto che, negli ultimi anni, ha visto una frequenza di utilizzo sempre maggiore in ragione del verificarsi di eventi naturali, fenomeni atmosferici, etc. che comportano il **sostenimento di spese straordinarie aventi carattere di eccezionalità**, caratteristica che comunque richiede sempre

un utilizzo attentamente valutato e giustificato in base a elementi fattuali conformi alla normativa.

Il documento è articolato in **due sezioni** dedicate a definire l'approccio metodologico che il revisore deve adottare per l'espressione del proprio giudizio: la prima sulle **specifiche verifiche da effettuare** e una seconda dedicata al **modello di verbale che il revisore può utilizzare** per la redazione del proprio parere.

A tal proposito, gli autori ricordano che **non compete all'organo di revisione esprimere un giudizio in merito alle scelte operate dall'ente locale** nell'esercizio della propria autonomia: la funzione di collaborazione dell'organo con il Consiglio dell'ente deve essere giuridicamente distinta da quella svolta dai dirigenti e responsabili dei servizi dell'ente e deve essere disciplinata in ordine all'individuazione dei compiti e delle specifiche responsabilità.

Il modello di verbale proposto consente all'organo di revisione di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti; inoltre, permette di predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull'output della contabilità generato da tali procedure e ampliare le verifiche. Così operando, il revisore non dovrebbe rispondere di eventuali errori non rilevati o non riscontrati nella misura in cui abbia dato evidenza, nell'apposita relazione, delle criticità procedurali che fisiologicamente potrebbero generare, nella contabilità e nella gestione dell'ente locale, errori del tipo non rilevato.

Il modello, senza presunzione di completezza ed esaustività, **può costituire per il revisore la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a**

ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell'espressione del proprio giudizio. Si tratta di uno strumento operativo che, non avendo rango di principio, non è vincolante e può essere declinato, integrato e utilizzato a discrezione del revisore. L'organo di revisione resta esclusivo responsabile della documentazione prodotta nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo. (Così, comunicato stampa Cndcec del 14 luglio 2025)

[Link al documento pubblicato dal Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti](#)

(Link esterno verso il sito web del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: <https://www.commercialisti.it/>)